

1.1 PROCEDIMENTO OCC

OBBLIGHI E DOVERI DEL GESTORE DELLA CRISI

Il gestore della crisi, una volta conferitogli l'incarico dal debitore, sarà chiamato a:

1. Darne notizia all'agente della riscossione, agli uffici fiscali ed agli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale, entro 7 giorni dal conferimento dell'incarico.
2. Redigere una relazione da allegarsi al ricorso in cui espone la situazione economico finanziaria del debitore, dalla quale deve risultare lo stato di crisi o di insolvenza
3. Esprimere una valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata, allegata dal debitore alla domanda.



1.2 PROCEDIMENTO OCC

CRITICITA'

- ❖ Rispetto alla precedente disciplina contenuta all'art 14 ter, comma 3, L.3/2012, quest'ultima risulta essere più generica in quanto:
 1. Non contempla le verifiche in tema di meritevolezza per l'apertura della procedura controllata.
 2. Non fornisce un quadro chiaro circa il compito atteso del gestore della crisi ed i documenti da allegare al ricorso.
 3. Non richiede espressamente un elaborato dell'inventario di tutti i beni del debitore.

NB! Con riferimento al punto 3 anche se non espressamente esplicitato si ritiene opportuno comunque redigerlo.

RIFLESSIONI: In mancanza di una prassi consolidata si consiglia, nei limiti del possibile, di continuare a far riferimento all'art. 14 ter, comma 3, L.3/2012.

